

RATTAZZI, ministro dell'interno. Non mi pare che sia il caso di domandare in modo assoluto di rinviare questa petizione al Ministero, perchè dal tenore di essa risulta che si tratta dell'esercizio di un diritto che sia già stato tolto di mezzo per forza di leggi precedenti. Ora il decidere se questo diritto esiste o no, se l'esercizio del diritto sia legittimo od abusivo, non è cosa che competa al Ministero. Spetta unicamente al tribunale. Quindi, se i petenti credono di essere in ragione d'impedire l'esercizio di questo abuso, come essi lo qualificano, debbono prima di tutto rivolgersi al tribunale per decidere la questione; e se è deciso che il diritto esiste, e sia soltanto questione di promuovere provvedimenti legislativi per l'abolizione, allora sarebbe il caso di proporre una legge, quindi farne ricorso anche al Parlamento, affinché sia fatta la relativa proposizione. Ma prima di tutto è necessario risolvere la questione, ed accertarsi se realmente esiste o no questa privativa che esercitano i signori Doria.

BENZA, relatore. Farò riflettere al signor ministro che, siccome i petizionari dicono che questo diritto, questa bannalità fu messa in vigore dall'attuale Governo con un editto del 21 maggio 1814, mi pare che non sarebbe più il caso che essi potessero produrre la questione dinanzi ai tribunali. È un editto che ha ripristinato siffatto diritto; un altro editto dovrebbe abolirlo.

RATTAZZI, ministro dell'interno. I petenti non dicono che con una legge sia stato ripristinato il diritto, ma sì che è stata fatta una falsa interpretazione; pretendono sì sia introdotto di bel nuovo questo diritto abusivamente; questo è il senso della loro petizione.

Mi pare pertanto che essi debbano chiaramente spiegare se vogliono far abolire od almeno provocare disposizioni legislative per l'abolizione del diritto. In questo caso debbono riconoscere che il diritto esiste: se no, debbono prima di tutto aspettare la decisione per via giuridica, ed in tal caso non possono che ricorrere ai tribunali.

BARRALIS. Durante la passata Legislatura io concorsi a presentare un'idea di legge, tendente a far decretare dal Parlamento la soppressione d'ogni specie di bannalità di molini, frantoi ed altre usine, e parimente d'ogni specie di privativa introdotta o tollerata a danno della libertà del commercio e dell'industria.

Quell'idea di legge non poté essere esaminata nè discussa, perchè la Camera venne disciolta. Però sarà fra breve riproposta e sottomessa, o signori, alle vostre deliberazioni.

Ivi si è accennato che nell'anno 1814, per una men retta interpretazione del celebre editto 21 maggio, sono state ripristinate nei regii Stati, e con maggior ingiustizia in alcune comunità della Liguria e del contado di Nizza, le tante bannalità e private che dalle leggi francesi erano state abolite o soppresse.

Si è ivi detto altresì che nel promuovere una tale soppressione doveva ritenersi la distinzione già consacrata da coteste leggi tra le bannalità costituite a titolo oneroso e quelle precedenti da mero abuso di signoria o da prepotenza feudale, cosicchè debba darsi ai proprietari e possessori delle prime un'equa indennità, e nessun compenso invece ai proprietari e possessori delle seconde. Ciò tutto verrà sviluppato a suo tempo.

Intanto, siccome la petizione or ora riferita mi ha somministrato occasione di ricordare alla Camera l'accennata idea di legge da riproporsi, io avverto che i petizionari hanno ragione bensì di dolersi della bannalità che esercitano i signori Doria ne' varii comuni compresi nell'antico marchesato di Dolceacqua, ma non so, nè voglio esaminare per ora, se sieno

egualmente fondati a chiedere di venirne liberati senza pagamento di alcuna indennità.

È vero, sotto il regime francese quella bannalità era stata tolta di mezzo, e i signori Doria, ravvisandola essi stessi come feudale, o mista di feudalità, non avevano osato mantenerla in esercizio, talchè molti particolari avevano costrutti altri frantoi e molini nel territorio del marchesato. Ma dopo il citato regio editto del 21 maggio 1814, essendo stati costoro evocati in giudizio per udirsi condannare a dover demolire gli edifizii costrutti in contravvenzione alla bannalità reale ed alla privativa che i predetti signori Doria sostennero essere stata ripristinata colle antiche leggi richiamate in osservanza, furono effettivamente condannati con sentenza della regia Camera dei conti, pronunziata, se non erro, nel 1817; e d'allora in poi hanno dovuto subire le funeste conseguenze di cotale sentenza.

Sarà questa pei signori Doria un titolo sufficiente ad ottenere un'indennità in caso di soppressione del riconosciuto loro diritto? I petizionari dicono di no, e non occorre qui di entrare in siffatta disamina, perchè ai soli tribunali spetterebbe il deciderne, giudicando se la bannalità in questione abbia avuto per base un giusto titolo, e sia stato l'effetto d'un adeguato corrispettivo.

Il perchè siccome l'onorevole signor relatore, dopo avere addotte le molte ragioni d'interesse privato dei petizionari, ed accennato a quelle maggiori di pubblico interesse cui mira la soppressione delle bannalità e delle private, ha concluso perchè venga rimandata la petizione al signor ministro di grazia e giustizia, io appoggio una tale conclusione, nella vista eziandio che i riflessi ivi fatti gioveranno a dimostrare quanto meriti d'essere presa in considerazione l'idea di legge da me ricordata da principio, tostochè venga riproposta col-l'avvertita distinzione tra le bannalità costituite a titolo oneroso e quelle precedenti da abuso di signoria o prepotenza feudale.

DORIA. Dopo la sentenza della regia Camera dei conti 5 gennaio 1817 non mi pare che sia più possibile dichiarare qui che quegli abitanti debbano fin d'ora mettere in esercizio e fabbricare nuovi frantoi. Si può conciliare tutto, adde- rando gli abitanti, come io aderisco, a quel progetto di legge, con cui è provveduto a ogni reclamo: i tribunali, occorrendo, potranno esaminare se abbiano diritto ad una indennità sì o no, e con questa legge si può ben credere che ogni interesse sarà giustamente conciliato per il ben essere e la libertà di commercio invocata dagli abitanti dei paesi bannali, e per quelle ragioni di equa indennità che reclama egualmente a giusto titolo la mia famiglia, la quale ne è da secoli in pacifico possesso, e ripete tali diritti e private da titoli antichi legittimi e da contratti bilaterali, che non si possono infrangere con una disposizione isolata del Governo, non sentiti gli interessati a farli mantenere.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Se la questione fu già decisa su questo punto, e se si è già riconosciuto in forza di sentenza che esiste questo diritto di privativa, ne vien dimostrata sempre più l'inutilità di mandarla al ministro di grazia e giustizia. Poichè, come potrebbe il ministro provvedere contro il tenore della sentenza? Se quindi la Camera intende di inviare il ricorso al ministro di grazia e giustizia perchè proponga una legge generale, allora io non ho alcuna difficoltà che si faccia questo invio. Ma se si vuole inviare affinché provveda sui richiami particolari di questi individui, i quali dicono che si è esercito un diritto abusivo, non so come si possa provvedere quando esiste una sentenza.

BENZA, relatore. La Commissione non ha realmente spe-